

Tipologia: **FISCO**
Protocollo: **2005517**
Data: **05/10/2017**



Oggetto: **invio fatture tramite posta elettronica**
Allegati: **fac-simile richiesta autorizzazione invio fatture tramite posta elettronica**

INVIO FATTURE TRAMITE POSTA ELETTRONICA

Gentile Associato,

l'art. 21 del D.P.R. n. 633/72 disciplina in modo preciso la fatturazione delle operazioni e, nello specifico, definisce le modalità di emissione della fattura (**cartacea od elettronica**) dal momento impositivo alle tecniche di controllo e accertamento.

L'art. 21 D.P.R. n. 633/72 ha subito numerose modifiche nel corso del tempo al fine di armonizzare la normativa italiana a quella europea, con l'obiettivo della semplificazione e modernizzazione delle modalità di fatturazione. Tali modifiche hanno previsto, inoltre, la possibilità, per gli operatori economici, di inviare i documenti fiscali mediante procedure informatizzate, quali ad esempio la semplice posta elettronica (mail), in luogo della spedizione cartacea. La legittimità alla trasmissione delle fatture tramite strumenti informatici era già stata sostenuta dall'Amministrazione finanziaria attraverso diverse risoluzioni e circolari quali la Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 571134 del 1988, Circolare del Ministero delle Finanze n. 98 del 2000 e la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 45/E del 2005.

Relativamente alle fatture emesse in **formato cartaceo**, la posta elettronica rappresenta **unicamente** un mezzo per la trasmissione delle stesse facendo sorgere l'obbligo in capo a chi le riceve, della "materializzazione" su un documento cartaceo e della sostanziale corrispondenza di contenuto tra l'esemplare dell'emittente e quello del ricevente i quali dovranno annotare tale fattura nei rispettivi registri Iva.

Tale modalità di trasmissione delle fatture cartacee non attribuisce alle stesse il carattere di "fattura elettronica" in quanto carenti delle specifiche tecniche richieste dalla normativa quali la firma elettronica qualificata e il riferimento temporale. Inoltre, per poter essere considerate fatture elettroniche, il requisito essenziale è l'accettazione del destinatario.

Nel caso di invio della fattura cartacea attraverso la posta elettronica, diversamente, la norma non prevede un obbligo specifico di accettazione ma si ritiene quantomeno **necessario** richiedere un'autorizzazione al destinatario all'utilizzo della modalità di invio della fattura allo scopo di raccogliere i dati opportuni per la spedizione (indirizzo mail) e di comunicare allo stesso **l'obbligo di materializzazione** del documento su supporto cartaceo quale originale della fattura medesima attribuendogli valore legale e al fine della sua rilevazione.

Da ultimo Vi informiamo che si ritiene opportuno inserire anche la seguente dicitura nella mail accompagnatoria di invio della fattura: "La Fattura in allegato ha valore legale ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 21 e pertanto, ai fini fiscali, va stampata a cura del destinatario".

Sperando di farVi cosa gradita alleghiamo alla presente un **fac-simile** per la richiesta di autorizzazione all'invio delle fatture per mail.

Cordiali saluti

Per **A.GI.SCO.**

Studio Bondavalli

Indirizzo
Largo Arenula, 34
00186 – Roma
Codice Fiscale
05441090585

Telefono
(+39) 0668300441
(+39) 0668300442
Telefax
(+39) 0668300445

Mail
agisco@assoagisco.it
agisco@pec.assoagisco.it
Web
www.assoagisco.it